



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

La Segretaria generale

Presidente della I
Commissione consiliare permanente
Presidente della IV
Commissione consiliare permanente
Presidente della VI
Commissione consiliare permanente
Presidente della VII
Commissione consiliare permanente
Presidente della IX
Commissione consiliare permanente
Servizio Economico - Finanziario
Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto
finanziario delle iniziative consiliari,
controllo di gestione"

E p.c. Dirigente
Area Lavori commissioni

Oggetto: proposta di legge regionale n. 281 del 12 giugno 2026 concernente:

***COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI PER REATI PER
EPISODI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DEL COMPARTO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
NONCHÉ DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE, AGGREDITI
NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI***

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla I Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La VI, VII e IX Commissione consiliare permanente interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Il Dirigente dell'Area "Lavori Aula"
(Dott. Fabio Sannibale)
Firmato digitalmente da: Fabio Sannibale
Data: 15/06/2026 11:23:36

Firmato digitalmente da: Giosy
Pierpaola Tomasello
Data: 15/06/2026 12:09:57

Allegati: 01 (uno)
Class. 2.5



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 281 del 12 giugno 2026

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

MARI

***COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI PENALI PER REATI
PER EPISODI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DEL
COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE NONCHÉ DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE,
AGGREDITI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV – VI – VII – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

MARI

Costituzione parte civile nei procedimenti penali per reati per episodi di violenza nei confronti dei lavoratori del comparto del Servizio sanitario nazionale, del trasporto pubblico locale nonché dei volontari della Protezione Civile, aggrediti nell'esercizio delle loro funzioni

Firmato digitalmente da:
Emanuela Mari
Data: 11/06/2026 16:22:36

Relazione introduttiva

Recentemente si è riscontrato un preoccupante incremento delle aggressioni fisiche a danno dei professionisti impegnati nei servizi di pubblica utilità: dall'ambito sanitario a quello dei trasporti e del soccorso sanitario.

Sebbene la quantificazione precisa del fenomeno sia resa complessa dalla carenza di dati statistici consolidati, è evidente come queste categorie siano esposte a rischi professionali superiori alla media.

In ambito sanitario, l'evento violento scaturisce spesso dalla natura intrinsecamente delicata della relazione tra medico e paziente, acuita dallo stato di fragilità o esasperazione di quest'ultimo o dei suoi congiunti.

Per quanto concerne gli operatori del soccorso sanitario, l'escalation di violenza appare legata non solo ai rischi operativi intrinseci, ma anche a un progressivo deterioramento del senso civico.

Nel settore del trasporto pubblico, invece, le criticità emergono prevalentemente durante le attività di verifica dei titoli di viaggio o in risposta a atti di vandalismo.

La presente proposta di legge è composta di tre articoli.

L'articolo 1 prevede che la Regione si costituisca parte civile nei procedimenti per aggressioni contro il personale socio-sanitario, il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario, del trasporto pubblico locale e nei confronti dei volontari della Protezione civile, per fatti commessi sul territorio regionale e nell'espletamento delle proprie funzioni.

L'articolo 2 reca invece la clausola di invarianza finanziaria, in quanto dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Dall'attivazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 1

(Costituzione in giudizio)

1. La Regione si costituisce parte civile nei procedimenti penali per reati commessi nel proprio territorio, a seguito di episodi di violenza fisica nei confronti dei lavoratori del comparto del Servizio sanitario nazionale, del trasporto pubblico locale nonché dei volontari della Protezione Civile, aggrediti nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2

(Clausola di non onerosità)

- 2.** Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

- 3.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.